

Perdita di animale d'affezione e diritto al risarcimento del danno morale

Avv. Manuela Angela Galli

Con una recente pronuncia il Tribunale di Milano, in persona del Giudice Unico dott. Damiano Spera, Magistrato della V Sezione Civile, uniformandosi all'indirizzo delle Sezioni Unite del novembre 2008¹ permeato dal principio dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, ha negato il diritto al risarcimento del danno morale richiesto dalla parte per la perdita del proprio animale domestico, poiché non equiparabile detto pregiudizio ad una lesione dei diritti inviolabili della persona secondo quanto precisato dalle pronunce delle Sezioni Unite sopra citate.

La vicenda trae origine da un evidente ed inescusabile errore commesso dai veterinari, sia nella fase propria dell'intervento chirurgico sia in quella della gestione del momento post operatorio, a seguito del quale si era verificato il decesso dell'animale con non poche sofferenze.

Il Tribunale riconosceva il solo danno patrimoniale per la perdita dell'animale al contempo liquidando, in misura dei due terzi, le spese processuali da rifondere alla padrona dello stesso e rimanendo sostanzialmente indifferente (dal punto di vista strettamente giuridico) alla perdita per la padrona di quel coinvolgimento affettivo che connota una relazione tra uomo e animale domestico vissuta per anni e tale da aver fondato una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per la persona.

Sinteticamente, secondo l'orientamento delle S.U., la perdita dell'animale d'affezione non comporta alcun diritto della persona al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non sussisterebbe lesione alcuna dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati e comunque farebbe difetto allo stato una copertura costituzionale (il riferimento è al rapporto uomo-animale).

Eppure, ad onor del vero, nelle pronunce dei vari Tribunali e, soprattutto, di quelle dei Giudici di Pace, con differenze notevoli da Nord a Sud, si leggono casi in cui i Giudici si sono invece discostati, sia pure parzialmente, dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite e dal principio in esso contenuto, ammettendo dunque il risarcimento del danno morale.

Del resto anche una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Semplici, e quindi in dissonanza con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite al quale avrebbe dovuto ispirarsi, ha affermato che anche la perdita dell'animale d'affezione possa essere causa di un danno morale, ma nei soli giudizi secondo equità avanti il Giudice di Pace².

Cosa significa questo in termini pratici è presto detto.

L'orientamento più formale conduce a ritenere, com'è giusto che sia dal punto di vista giuridico, non ammissibile una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale nel caso in esame della fattispecie sopra indicata; tuttavia, analoga richiesta di risarcimento del danno morale potrebbe invece trovare accoglimento e tutela nei giudizi secondo equità avanti il Giudice di Pace, ove non opererebbe la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge fissata dall'art. 2059 c.c. sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione.

Ne consegue che il Giudice di Pace, nei soli giudizi di equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona costituzionalmente protetti, fermo restando il limite di valore (€ 1.100,00.=) e l'onere di allegazione e di prova comunque richiesto a chi pretende il risarcimento, non risultando sufficiente addurre soltanto la relazione affettiva con l'animale al fine di ottenere la tutela invocata.

Giova comunque precisare che nel nostro ordinamento i casi in cui è possibile ottenere una pronuncia secondo equità sono limitati ed esperibili soltanto a determinate condizioni, in mancanza delle quali la pronuncia dovrà sempre avvenire secondo diritto³.

Si ricorda altresì che una ricostruzione non priva di pregio ritiene di includere tra le attività realizzatrici della persona di cui all'art. 2 della Costituzione il rapporto con il proprio animale domestico. Se così fosse, secondo la tesi appena prospettata, l'uccisione dell'animale d'affezione si porrebbe come lesione di valori personali di

¹ Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 26972/2008.

² Cassazione civile, Sezione III, n. 4493/2009.

³ Art. 113 c.p.c. *"Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme di diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile"*.

**STUDIO LEGALE
TSEMBERTZIS & GALLI**
Associazione professionale

rilievo costituzionale e quindi si aprirebbero le maglie del risarcimento del danno non patrimoniale, in ogni caso non senza difficoltà sul piano del diritto e sul piano interpretativo della norma.

Si potrebbe comunque ipotizzare un danno biologico in capo a colui che cade nella depressione, ad esempio, per la perdita dell'animale d'affezione, senza bisogno di invocare l'art. 2 della Costituzione appena citato, oltre che un danno morale soggettivo, la cui risarcibilità per legge appare indiscutibile.

Per concludere sull'argomento, sul quale si è certi giungeranno a breve nuove e diverse decisioni di merito e di legittimità, giova portare l'attenzione su quanto affermato da un altro Giudice del Tribunale di Milano, Sezione V, dr.ssa Iole Fontanella, in un caso analogo di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal peggioramento della qualità della vita, per cui: *"...non può dubitarsi del legame affettivo del tutto particolare che si può instaurare tra un essere umano ed un animale, qualunque esso sia, che, per effetto della stabile convivenza, diviene una presenza significativa in casa ed è in grado di suscitare sentimenti di affetto, gratitudine, partecipazione, rappresentando a volte un elemento di vero e proprio supporto alla non sempre facile gestione del ménage familiare. E' notorio che l'interazione con gli animali migliora la qualità della vita degli esseri umani, ricambiando essi le cure e il mantenimento ricevute con dimostrazioni concrete di dedizione e fedeltà..."*⁴.

⁴ Pronuncia del 22 gennaio 2008, anteriore tuttavia - è bene precisare - alla pronuncia delle S.U. del novembre 2008.